



COMUNE DI MULAZZANO

Piazza del Comune n.1 - 26837 Mulazzano - Tel. 029888901

C.F. 84504300157 - P.I. 05055730153

Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it

PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO

CIG: 8631639DD3

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL

ID 135149415

FAQ N. 1 del 17.02.2021

D. In merito al punto 5.2.3 del disciplinare riguardante i requisiti di capacità tecnica e professionale, con la presente si richiede se è necessario 1 contratto o più, di importo non inferiore a 195.318,75, oppure se possano essere sommati più contratti per arrivare a quell'importo.

R. E' richiesto almeno n. 1 (uno) contratto avente ad oggetto il servizio di manutenzione del patrimonio a verde pubblico, per un importo uguale o superiore a quello a base di gara. Probabilmente l'incomprensione deriva dalla dicitura della frase successiva del medesimo punto 5.2.3 del disciplinare di gara "con indicazione dei destinatari, della durata, del periodo. Salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, il requisito potrà essere comprovato attraverso la produzione dei certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni dalle amministrazioni o dagli enti pubblici in favore dei quali i servizi sono stati prestati".

La frase virgolettata ed esposta al plurale è solo un refuso in quanto nella prima stesura del disciplinare era stato posto come requisito di capacità Tecnica e Professionale, l'aver eseguito almeno n. 2 contratti.

FAQ. N. 2 del 23.02. 2021

D. nel disciplinare di gara al punto 5.2.2 - Requisiti di capacità Economica e Finanziaria, viene richiesto:

- a) Fatturato globale almeno pari a € 200.000,00 euro duecentomila/00) I.V.A esclusa, con riferimento al triennio 2018/2019/2020.
- b) Fatturato annuo specifico nell'ultimo triennio (2018 - 2019 - 2020), non inferiore a € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00), I.V.A esclusa relativo ai servizi di manutenzione del patrimonio a verde pubblico per enti pubblici o soggetti privati.

Non essendo ancora disponibile la dichiarazione annuale IVA/ Bilancio con riferimento all'anno 2020, si richiedono chiarimenti in merito.

R. La giurisprudenza ha riconosciuto che “il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare” (Cons. St. 3285/2015).

Deve altresì tenersi presente, in termini generali, che l'indicazione dei requisiti di capacità economica, e, nello specifico, del fatturato minimo realizzato nel settore di attività oggetto dell'appalto, è posta a presidio della verifica dell'affidabilità economica, solidità e competenza nel settore delle imprese partecipanti alla gara.

Per potere esplicitare in concreto le suddette funzioni l'indicazione dei concorrenti deve fare riferimento ad un periodo di tempo significativo - tale in concreto è stato definito, nel bando di gara, il triennio precedente al momento di indizione della gara.

Nel contempo, però, tale fatturato deve risultare da attestazioni quanto più possibile attendibili ed “ufficiali”.

In proposito deve rilevarsi che il valore ufficialmente riconosciuto del fatturato è esattamente riportato nella dichiarazione annuale IVA o è ricavabile dal bilancio approvato con nota di deposito o dal modello IRAP.

Nell'anno 2021 - anno nel quale è stata bandita la gara in esame - la scadenza dei suddetti adempimenti (riguardanti il fatturato dell'anno 2020) viene a cadere in date (30 aprile e 2 dicembre 2021) comunque successive al termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato nel giorno 8 marzo 2021.

Tenuto conto di tale sfasamento delle scadenze deve pertanto ritenersi del tutto ragionevole che il triennio di riferimento per l'attestazione del fatturato realizzato possa essere individuato nell'intervallo 2017-2019.

Tutto ciò premesso, tenuto conto della discrasia temporale tra le scadenze “fiscali” e di bilancio e la data ultima di presentazione delle domande, sarà ritenuto ammissibile, per l'attestazione del fatturato globale e annuo specifico (di cui al punto 5.2.2 del disciplinare di gara), il riferimento al triennio 2017-2018- 2019.

FAQ. N. 3 del 24.02. 2021

D. La nostra Onlus ha iniziato l'attività del verde nel gennaio 2020 e quindi non ha un fatturato precedente di 3 (tre) anni, seppur nel 2020 ha fatturato oltre 110.000,00 euro nette nel settore del verde e della silvicoltura (FATTURATO SPECIFICO). Il fatturato globale è di oltre 750.000,00 euro diviso nei 3 (tre) anni antecedenti: possiamo comunque partecipare pur non avendo nei 3 anni un fatturato specifico di 200.00,00 euro?

R. L'art. 5.2.2 - Requisiti di capacità Economica e Finanziaria, del disciplinare di gara prevede il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo.

- a) Fatturato globale almeno pari a € 200.000,00 euro duecentomila/00) I.V.A esclusa, con riferimento al triennio 2018/2019/2020. Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione all'importo di gara e alla complessità del servizio. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti del fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
- b) Fatturato annuo specifico nell'ultimo triennio (2018 -2019 - 2020), non inferiore a € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00), I.V.A esclusa relativo ai servizi di manutenzione del patrimonio a verde pubblico per enti pubblici o soggetti privati. Il concorrente dovrà dimostrare tale fatturato presentando l'elenco dei principali servizi specifici prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari del servizio stesso.

Alla lettera a) sopra richiamata viene evidenziato che per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti del fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Si ritiene, per analogia, che il medesimo principio possa essere applicato anche alla lettera b), ovvero, che “per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti del fatturato annuo specifico possono essere rapportati al periodo di attività.

Mulazzano, 24.02.2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
FUNZIONARIO TECNICO
Arch. Carmela Ricciardo Calderaro

*Documento redatto, sottoscritto e validato in forma digitale
secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82.*